



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 13/2018** del Collegio

---

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

---

**INDICE:**

- Notizie dal Cnpi
- Catasto
- Cerco-offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- EPPI
- Fiscale
- LL.PP.
- Professioni
- Sicurezza



**CNPI**

NOTIZIE DAL CNPI

**ELEZIONI CNPI 2018/2023**

*Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 agosto 2018, n. 16*

Si comunica che è stato eletto nuovo Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 2018/2023..

Alleghiamo per estratto il Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia contenente il comunicato della proclamazione degli eletti.



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*Roma, 31 agosto 2018*

*Prot.2476/GG/md*

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Alle Organizzazioni di Categoria  
LORO SEDI

Oggetto: Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia delle elezioni per la nomina del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 2018/2023.

Con la presente Vi inoltriamo per estratto il Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia contenente il comunicato della proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 2018/2023.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)  
*Giovanni Esposito*

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)  
*Giampiero Giovannetti*

*Andare Oltre*



Anno CXXXIX - Numero 16

Roma, 31 agosto 2018

*Publicato il 31 agosto 2018*



**BOLLETTINO  
UFFICIALE  
del Ministero  
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

b. La residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se persona giuridica, la sede legale;

c. In caso di persona giuridica, l'oggetto sociale, la durata della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le generalità dei soci;

d. La denominazione con la quale si intende esercitare il servizio;

e. Il luogo ove l'istituto intende avere i propri uffici per lo svolgimento del servizio;

f. I propri recapiti (telefono, posta elettronica e certificata).

4. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a. In caso di persona giuridica, la copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

b. Il certificato penale e il certificato generale dei carichi pendenti del richiedente ovvero, in caso di persona giuridica, dell'amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione;

c. La documentazione relativa alla capacità patrimoniale del richiedente ovvero, nei casi di persona giuridica, copia conforme dei bilanci dell'ultimo triennio;

d. Una dichiarazione di responsabilità circa l'assenza di cause di incompatibilità;

e. La certificazione antimafia.

5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda dovrà essere altresì allegato il progetto organizzativo e gestionale che si intende realizzare, con specifica indicazione:

a. Dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destinare allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrà la disponibilità degli stessi;

b. Delle unità di personale da impiegare nello svolgimento del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale;

c. Dell'esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali.

6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.

7. In presenza di altre domande presentate da più soggetti astrattamente idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali;

a. La disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare al servizio oggetto della presente procedura;

b. La disponibilità di apposita piattaforma informatica per la gestione delle vendite con modalità telematiche (art. 161-ter disp. Att. C.p.c.; d.m. 26 febbraio 2015. N. 32) e la specifica esperienza maturata in tale ambito;

c. La maggiore solidità economica e finanziaria.

8. L'apertura delle buste avverrà in data 15/11/2018 alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio Giudiziario presso questa Cor-

te. Saranno ammessi a presenziare i soggetti che hanno presentato tempestive domande di partecipazione alla procedura o i loro delegati. Di tale fase verrà redatto processo verbale.

Dispone

La pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché sui Bollettini Ufficiali degli Istituti Vendite del distretto.

Indica quale responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Stefania Gambardella, Funzionario Giudiziario.

Catanzaro, 9 agosto 2018

*Il Presidente*  
DOMENICO INTROCASO

## LIBERE PROFESSIONI

### CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

#### Comunicato concernente le elezioni per la nomina del Consiglio nazionale.

La Commissione incaricata di procedere all'accertamento del risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e la proclamazione degli eletti, riunitasi il giorno 31 luglio 2018 presso il Ministero della giustizia, esaminati i verbali trasmessi dai Consigli dei Collegi della categoria costituiti nel territorio della Repubblica, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti componenti del Consiglio nazionale i seguenti professionisti:

GIOVANNETTI GIAMPIERO - voti 25 iscritto all'albo dal 09/11/1973

BERTELLI CARLO ALBERTO - voti 23 iscritto all'albo dal 25/11/1999

ESPOSITO GIOVANNI - voti 23 iscritto all'albo dal 30/09/1981

COLANTONI STEFANO - voti 22 iscritto all'albo dal 28/02/1983

BARATTIN ANTONIO DANIELE - voti 22 iscritto all'albo dal 28/04/1982

COMISSO SERGIO - voti 22 iscritto all'albo dal 15/04/1997

MAFFUCCI ALESSANDRO - voti 22 iscritto all'albo dal 07/03/1979

GUASCO CLAUDIO - voti 22 iscritto all'albo dal 02/04/1980

ORLANDOTTI VANORE - voti 21 iscritto all'albo dal 19/01/1987

PANNI GUIDO - voti 20 iscritto all'albo dal 23/02/1990

PERRA ANTONIO - voti 20 iscritto all'albo dal 17/11/1979.

Link di riferimento: <http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Urbanistica-Territorio-Paesaggio/Documents/Circolare%20sottoprodotti%20firmata.pdf>



# CATASTO

## CATASTO

### **PROGETTO CARTOGRAFIA IN REGIONE LOMBARDIA - PREAVVISO DI PUBBLICAZIONE COMUNE DI LUISAGO**

Sono state ultimate le operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del comune di Luisago (CO), con formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico. Tanto premesso, si avvisa che a decorrere dal 3 settembre 2018 e fino al 2 ottobre 2018 è prevista la pubblicazione presso questa sede d'Agenzia, all'albo pretorio e on-line del Comune di Luisago degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di Luisago.



*Direzione Provinciale di Como*

*Ufficio Provinciale -Territorio*

Prefettura - Ufficio Territoriale del  
Governo di Como

Commissione Tributaria Provinciale di  
Como

Comune di Luisago

Ordini professionali della Provincia  
di Como

*e, p.c.* Direzione Centrale Servizi Catastali,  
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Direzione regionale della Lombardia

- Area di Staff

- Ufficio Attività Immobiliari

- Ufficio Organizzazione e Controllo di  
gestione

***OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia - Preavviso di  
Pubblicazione comune di Luisago***

Comunico che sono state ultimate le operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del comune di Luisago (CO), con formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico.

Tanto premesso, si avvisa che a decorrere dal 3 settembre 2018 e fino al 2 ottobre 2018 è prevista la pubblicazione presso questa sede d'Agenzia, all'albo pretorio e on-line del Comune di Luisago degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di Luisago.

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969 n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, saranno pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare attuale;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti saranno consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, gli atti e la banca dati del catasto attuale, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori dovranno dimostrare la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore riterrà che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, potrà chiedere che siano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati potranno proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000.

Allegato:

1. Manifesto nuova cartografia\_Luisago.pdf

IL DIRETTORE PROVINCIALE


Roberto Leoni

(firmato digitalmente)

Link di riferimento: [http://www.comune.luisago.co.it/servizi/notizie/notizie\\_fase02.aspx?ID=2378&categoria-Visualizzata=19](http://www.comune.luisago.co.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2378&categoria-Visualizzata=19)

**COMUNE DI CENTRO VALLE D'INTELVI - VARIAZIONE CIRCOSCRIZIONALE - VCT CONCLUSA**

Si è conclusa la Variazione Circoscrizionale Territoriale inerente le attività di aggiornamento degli archivi per i Comuni di Castiglione d'Intelvi e San Fedele Intelvi nel nuovo Comune di Centro Valle Intelvi, relative alle operazioni di identificazione dei beni con la nuova nomenclatura al Codice Comune, Sezione Censuaria per il Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.



Direzione provinciale di Como

Ufficio provinciale – Territorio

*Como, 3 settembre 2018*

Collegio Notarile

COMO e LECCO

Ordine dei Dottori Commercialisti

Ordine degli Avvocati

Ordine degli Ingegneri

Ordine degli Architetti

Ordine Dottori Agronomi e Forestali

Collegio Provinciale dei Geometri e

Geometri Laureati

Collegio Periti Industriali e Periti

Industriali Laureati

Collegio Periti Agrari

COMO

p.c.

Comune di Centro Valle Intelvi

**OGGETTO: Variazione Circoscrizionale – Nuovo Comune Amministrativo di  
Comune di Centro Valle Intelvi – VCT conclusa**

La presente per comunicare la conclusione della Variazione Circoscrizionale Territoriale (VCT) inerenti l'attività di aggiornamento degli archivi per i comuni di Castiglione d'Intelvi, Casasco d'Intelvi e San Fedele Intelvi nel nuovo comune di Centro Valle Intelvi, relative alle operazioni di identificazione dei beni con la nuova nomenclatura al Codice Comune, Sezione Censuaria per il Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circoscrizionale</b>    | Tipo Catasto: <b>Terreni</b> |
| Comune di Origine: <b>CASASCO D'INTELVI (B942)</b>         |                              |
| Codice Catastale: <b>C4DW</b>                              |                              |
| Comune di Destinazione: <b>CENTRO VALLE INTELVI (M394)</b> |                              |
| Sezione: <b>CASASCO D'INTELVI (A)</b>                      |                              |
| Codice Catastale: <b>C4SV</b>                              |                              |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circoscrizionale</b>    | Tipo Catasto: <b>Terreni</b> |
| Comune di Origine: <b>CASTIGLIONE D'INTELVI (C299)</b>     |                              |
| Codice Catastale: <b>C4ET</b>                              |                              |
| Comune di Destinazione: <b>CENTRO VALLE INTELVI (M394)</b> |                              |
| Sezione: <b>CASTIGLIONE D'INTELVI (B)</b>                  |                              |
| Codice Catastale: <b>C4SV</b>                              |                              |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circoscrizionale</b>    | Tipo Catasto: <b>Terreni</b> |
| Comune di Origine: <b>SAN FEDELE INTELVI (H830)</b>        |                              |
| Codice Catastale: <b>C4PR</b>                              |                              |
| Comune di Destinazione: <b>CENTRO VALLE INTELVI (M394)</b> |                              |
| Sezione: <b>SAN FEDELE INTELVI (C)</b>                     |                              |
| Codice Catastale: <b>C4SV</b>                              |                              |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circoscrizionale</b>    | Tipo Catasto: <b>Fabbricati</b> |
| Comune di Origine: <b>CASASCO D'INTELVI (B942)</b>         |                                 |
| Codice Catastale: <b>C4DW</b>                              |                                 |
| Comune di Destinazione: <b>CENTRO VALLE INTELVI (M394)</b> |                                 |
| Sezione: <b>CASASCO D'INTELVI (A)</b>                      |                                 |
| Codice Catastale: <b>C4SV</b>                              |                                 |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circoscrizionale</b>    | Tipo Catasto: <b>Fabbricati</b> |
| Comune di Origine: <b>CASTIGLIONE D'INTELVI (C299)</b>     |                                 |
| Codice Catastale: <b>C4ET</b>                              |                                 |
| Comune di Destinazione: <b>CENTRO VALLE INTELVI (M394)</b> |                                 |
| Sezione: <b>CASTIGLIONE D'INTELVI (B)</b>                  |                                 |
| Codice Catastale: <b>C4SV</b>                              |                                 |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circostrizionale</b>    | Tipo Catasto: <b>Fabbricati</b> |
| Comune di Origine: <b>SAN FEDELE INTELVI (H830)</b>        |                                 |
| Codice Catastale: <b>C4PR</b>                              |                                 |
| Comune di Destinazione: <b>CENTRO VALLE INTELVI (M394)</b> |                                 |
| Sezione: <b>SAN FEDELE INTELVI (C)</b>                     |                                 |
| Codice Catastale: <b>C4SV</b>                              |                                 |

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Como - Ufficio provinciale Territorio - Via Italia Libera, N. 4 - 22100 Como  
Tel. +39 031 33781 - Fax +39 031 240863 - e-mail: dp.como.uptcomo@agenziaentrate.it

Per il corretto utilizzo delle procedure in uso, invito pertanto ad aggiornare gli archivi scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione chiedo di dare la massima diffusione possibile tra i propri iscritti.

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO DELEGATO<sup>(\*)</sup>  
Domenico D'Angelo

*(\*) Firma su delega del Direttore provinciale, Roberto Leoni  
Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*



## CERCO / OFFRO LAVORO

### CERCO-OFFRO LAVORO

#### **Neo-diplomato all'I.T.I.S. Magistri Cumacini - specializzazione elettrotecnica**

Cerca un'azienda o studio di progettazione in cui fare 18 mesi di praticantato.  
Contatti: tegopecora@hotmail.it

INFORMAZIONI PERSONALI

Pecora Matteo



 Via Selvaregina 89/B, 22063 Cantù (CO) (Italia)

 3396338795  031700146

 tegopecora@hotmail.it

Sesso Maschile | Data di nascita 07/04/1999 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Diploma in elettrotecnica ed elettronica, articolazione elettrotecnica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/09/2013–08/06/2018

Diploma in elettrotecnica ed elettronica, articolazione elettrotecnica

Istituto tecnico industriale statale Magistri Cumacini, Como (Italia)

Voto di maturità = 72/100

ESPERIENZA PROFESSIONALE

11/09/2017–22/09/2017

BLM GROUP, Cantù (CO) (Italia)

Terza esperienza di stage:

- Manutenzione e collaudo di macchine elettriche e meccaniche;
- Realizzazione di circuiti comandati da PLC (Programmable Logic Controller - Controllore a Logica Programmabile).

29/05/2017–23/06/2017

BLM GROUP, Cantù (CO) (Italia)

Seconda esperienza di stage:

- Manutenzione e collaudo di macchine elettriche e meccaniche;
- Realizzazione di circuiti elettrici per macchine elettriche e meccaniche;
- Realizzazione di circuiti comandati da PLC (Programmable Logic Controller - Controllore a Logica Programmabile).

30/05/2016–24/06/2016

AB Elettrica, Cantù (CO) (Italia)

Prima esperienza di stage:

- Realizzazione di impianti elettrici domestici in cantiere;

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere

inglese

| COMPRESIONE  |         | PARLATO     |                  | PRODUZIONE SCRITTA |
|--|---------|-------------|------------------|--------------------|
| Ascolto  | Lettura | Interazione | Produzione orale |                    |
| B1   | B1      | B1          | B1               | B1                 |
| Attestato di lingua rilasciato dall'Università di Cambridge PET (Preliminary English Test) |         |             |                  |                    |

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

**Competenze comunicative** Discrete competenze comunicative acquisite durante il mio lavoro in team nel periodo di stage didattico

**Competenze organizzative e gestionali** Buone competenze organizzative acquisite svolgendo mansioni a me delegate da superiori

**Competenze professionali**

- Discreta padronanza del software per la progettazione di impianti elettrici AutoCAD
- Discreta padronanza dei software per la programmazione quali Arduino, C++ e Step 7 microWin

**Competenze digitali**

| AUTOVALUTAZIONE                 |                 |                        |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione delle informazioni | Comunicazione   | Creazione di Contenuti | Sicurezza       | Risoluzione di problemi |
| Utente autonomo                 | Utente autonomo | Utente autonomo        | Utente autonomo | Utente autonomo         |

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida B



## EDILIZIA

### EDILIZIA

#### **ECO-BONUS: SPETTA A IMPRESA O AFFITTUARIO**

*Sentenza CTP di Sondrio n. 73 del 12 giugno 2018*

#### **Ecobonus: ok alla detrazione in favore dell'impresa per i lavori eseguiti su immobili di proprietà anche non strumentali concessi in locazione a terzi**

Con la sentenza 73/2018 la Commissione tributaria provinciale di Sondrio è intervenuta al fine di chiarire su quali immobili è possibile fruire della detrazione d'imposta del 65%, ecobonus, in riferimento alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica.

#### **Il caso**

Il caso esaminato riguarda il ricorso presentato da una società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e al suo tentativo di recuperare la detrazione per le spese di riqualificazione energetica eseguiti dalla società su di un fabbricato accatastato come abitazione di tipo civile (e non come immobile di tipo strumentale).

A detta delle Entrate, il beneficio può essere accordato ai titolari di reddito di impresa solo se effettuano interventi su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. L'immobile in esame, pertanto, non avendo la destinazione di diretto impiego per gli scopi, tipicamente societari, non ha diritto alla detrazione. Inoltre, le imprese possono già dedurre dal reddito di impresa i costi delle ristrutturazioni e, quindi, sostiene l'Agenzia delle Entrate, l'ecobonus spetta solo all'utilizzatore dell'immobile, cioè al proprietario o all'inquilino, per le spese sostenute direttamente, ma non alla società proprietaria per gli interventi sugli immobili concessi in locazione o in uso a terzi.

## **Il parere della Commissione tributaria provinciale**

Di parere contrario, invece, la Ctp di Sondrio che con la sentenza in esame ha chiarito che il bonus energetico spetta anche per lavori su immobili di proprietà concessi in locazione a terzi, sebbene non strumentali.

La legge 296/2006, art. 1, commi 344-347, prevede detrazioni d'imposta in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; successivamente il dm del 19 febbraio 2007 (art. 2) estende espressamente l'agevolazione

...ai soggetti titolari di redditi di impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi ... sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti

Nella norma, sottolineano i giudici, non vi è alcun richiamo al requisito di "strumentalità" degli immobili per la richiesta di detrazioni fiscali; la norma, proseguono, non sembra porre alcuna limitazione, né in riferimento alla strumentalità del bene, né ad immobili destinati alla vendita o alla locazione, in quanto finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e contenimento dei consumi nell'interesse della comunità: La normativa di cui trattasi ha lo scopo di favorire il risparmio energetico in senso generale riversandosi tale risparmio non solo sul sistema economica ma anche sull'economia aziendale mediante una rivalutazione di beni nei quali si possono ricomprendere ,pure, quelli non strumentali rendendoli competitivi rispetto a quelli di recente costruzione.

Nel caso in esame, l'intervento (posa di tetto in legno) è stato effettuato per fini migliorativi dalla società che lo possedeva e lo deteneva al momento dell'intervento, anche se, in ogni caso, in materia di locazioni, il locatore conserva comunque il possesso.

Inoltre, va considerato che in seguito ad un intervento di riqualificazione, l'affittuario è solo il fruitore degli effetti dell'operazione mentre è il proprietario dell'immobile che trae una miglioria diretta avendo rivalutato l'immobile sotto l'aspetto del risparmio energetico con conseguente incremento di valore (sentenza nr. 1077 del 26.02.2016 della CTR di Milano, decisione nr. 66 della CTR Lombardia di Brescia del 16/06/2015).

La Commissione accoglie, in definitiva, il ricorso: per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale è importante incentivare le imprese a riqualificare il patrimonio edilizio di loro proprietà, in modo da immettere sul mercato immobili efficienti.

---

## **VAS RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL VIGENTE PGT DI LURATE CACCIVIO**

Si comunica che, a conclusione della fase di elaborazione e redazione della seconda variante al P.G.T. e del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica è disposta la convocazione della conferenza di valutazione finale per la valutazione ambientale strategica relativa alla redazione della seconda variante al P.G.T. per il giorno giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 10,30 presso la Biblioteca Comunale sita in Largo Caduti per la Pace.

Dal 31/07/2018, la proposta della seconda variante al P.G.T., unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, sarà disponibile presso l'ufficio segreteria del Comune di Lurate Caccivio, Via XX Settembre 16, per 60 giorni dalla data di pubblicazione

dell'avviso di deposito atti, e sui seguenti siti web: [www.comune.luratecaccivio.co.it](http://www.comune.luratecaccivio.co.it); [www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).

# CITTA'DI LURATE CACCIVIO

*Provincia di Como*

*Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49.43.29*

---

Prot. n. 9810

Lurate Caccivio, li 27/07/2018

Ordine degli ingegneri –  
Via Volta 62-22100 Como  
[ordine.como@ingpec.eu](mailto:ordine.como@ingpec.eu)

Ordine degli architetti,  
pianificatori, paesaggistici e  
conservatori-  
Via Volta 54- 22100 Como  
[oapp.como@archiworldpec.it](mailto:oapp.como@archiworldpec.it)

Ordine dei geologi della  
Lombardia  
Via Pirelli 29- 20124 Milano  
[segreteria@pec.geolomb.it](mailto:segreteria@pec.geolomb.it)

Collegio dei Periti Industriali e dei  
periti industriali laureati  
Via V. Emanuele 113- 22100  
Como  
[collegiodicomo@pec.cnpi.it](mailto:collegiodicomo@pec.cnpi.it)

Collegio Provinciale dei geometri  
Via Recchi 2- 22100 Como  
[collegio.como@geopec.it](mailto:collegio.como@geopec.it)

Collegio Imprese Edili  
Via Briantea 6- 22100 Como  
[ancecomo@legalmail.it](mailto:ancecomo@legalmail.it)

Unione Industriali Como  
Via Raimondi 1- 22100 Como  
[unindustriacomo@unindustriacomo.it](mailto:unindustriacomo@unindustriacomo.it)

Confedilizia –  
Via Diaz 91-22100 Como  
[info@confedilizia.como.it](mailto:info@confedilizia.como.it)

Unione Provinciale Commercio  
Turismo e Servizi  
Via Ballerini 12- 22100 Como  
[info@confcommerciocomo.it](mailto:info@confcommerciocomo.it)

Confartigianato imprese  
Viale Roosevelt 15- 22100 Como  
[info@confartigianatocomo.it](mailto:info@confartigianatocomo.it)

# CITTA' DI LURATE CACCIVIO

*Provincia di Como*

*Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49.43.29*

---

C.N.A.- Confederazione  
Nazionale Artigianato-  
Viale Innocenzo XI 70-  
22100 Como  
[segreteria@cnacomo.it](mailto:segreteria@cnacomo.it)

Confesercenti-  
Via Vandelli 20- 22100 Como  
[confservizi.como@legalmail.it](mailto:confservizi.como@legalmail.it)

Coldiretti La Spiga  
Via Plinio 1- 22070 Grandate  
[como@coldiretti.it](mailto:como@coldiretti.it)

Confederazione Agricoltori  
Via T. Ciceri 12  
22100 Como  
[como@cia.it](mailto:como@cia.it)

Unione Agricoltori  
Piazza Camerlata 9  
22100 Como  
[como@confagricoltura.it](mailto:como@confagricoltura.it)

Legambiente di Como  
Via Castellini, 19  
22100 Como  
[legambiente.como@gmail.com](mailto:legambiente.como@gmail.com)

WWF Sezione di Como  
Via Don Minzoni 12-  
22100 Como  
[wwf.como@tiscalinet.it](mailto:wwf.como@tiscalinet.it)

A.N.M.I.C.  
Via Natta 16- 22100 Como  
[info@anmic-como.it](mailto:info@anmic-como.it)

C.G.I.L.-  
Via Italia Libera 23- 22100 Como  
[segreteria@cgil.como.it](mailto:segreteria@cgil.como.it)

C.I.S.L. DEI LAGHI  
Via Brambilla 24  
- 22100 Como  
[cisldeilaghi.co@ust.it](mailto:cisldeilaghi.co@ust.it)

U.I.L.  
Via Torrioni 27- 22100 Como  
[segreteria@pec.uilfplcomo.it](mailto:segreteria@pec.uilfplcomo.it)

# CITTA' DI LURATE CACCIVIO

*Provincia di Como*

*Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49.43.29*

---

Iubilantes-  
Via Vittorio Emanuele II, 45  
22100 Como  
[iubilantes@iubilantes.it](mailto:iubilantes@iubilantes.it)

A.S.F. Linea S.r.l.  
Via Asiago 16/18  
22100 Como  
[info@asfautolinee.it](mailto:info@asfautolinee.it)

Ferrovie Nord Milano Esercizio  
spa  
Piazzale Cadorna 14  
20123 MILANO  
[ferrovienord@legalmail.it](mailto:ferrovienord@legalmail.it)

**OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla redazione della seconda Variante al vigente PGT di Lurate Caccivio - Conferenza di Valutazione finale – avviso di convocazione.**

## **L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente**

Premesso che:

- a) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 dell'01/03/2016 è stato disposto l'avvio al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del Documento di Piano unitamente alla revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi nell'ambito della redazione della seconda variante al vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Lurate Caccivio, individuando l'autorità procedente per la VAS, l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, i soggetti del pubblico da invitare alle conferenze di valutazione e definendo le modalità di svolgimento delle conferenze e di informazione e partecipazione nel processo di VAS;
- b) l'avviso di avvio del procedimento datato 09/03/2016 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune, sul sito WEB di Regione Lombardia SIVAS e sul quotidiano a diffusione locale "La provincia" del 17/03/2016;

Richiamate:

- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- La L.R. 11.03.2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- la D.C.R. 13.03.2007 n. 8/351 con cui sono stati approvati gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS);
- la D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 e s.m.i. ( D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971 e D.G.R. 10.11.2010 n. 9/761) con cui è stato approvato il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS);
- la D.G.R. 25/07/2012 n. 9/3836;
- la Direttiva 2001/42/CE;

A conclusione della fase di elaborazione e redazione della seconda variante al P.G.T. e del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;

# CITTA' DI LURATE CACCIVIO

*Provincia di Como*

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49.43.29

## DISPONGONO

la convocazione della conferenza di valutazione finale per la valutazione ambientale strategica relativa alla redazione della seconda variante al P.G.T. per il giorno

**giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 10,30**

presso la Biblioteca Comunale sita in Largo Caduti per la Pace.

## COMUNICANO

che, con decorrenza dal 31/07/2018, la proposta della seconda variante al P.G.T., unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, sarà disponibile presso l'ufficio segreteria del Comune di Lurate Caccivio, Via XX Settembre 16, per 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito atti, e sui seguenti siti web:

- [www.comune.luratecaccivio.co.it](http://www.comune.luratecaccivio.co.it)
- [www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).

Distinti saluti

L'AUTORITA' COMPETENTE  
(Arch. Marcella Marchesotti)

Firmato da:MARCHESOTTI MARCELLA  
Ruolo:FUNZIONARIO TECNICO  
Organizzazione:COMUNE DI LURATE CACCIVIO/00415790138  
Data: 30/07/2018 07:54:26  
Limite d'uso:Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.

L'AUTORITA' PROCEDENTE  
(P.i.e. Floriano Cairoli)

Firmato digitalmente da:CAIROLI FLORIANO MARIA  
Ruolo:FUNZIONARIO TECNICO  
Organizzazione:COMUNE DI LURATE CACCIVIO/00415790138  
Limite d'uso:Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.  
Data:27/07/2018 12:45:50



## ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA


**ADDIO LAMPADINE ALOGENE, DA SETTEMBRE SOLO LAMPADINE A LED**

Entrerà in vigore in tutt' Europa dal primo settembre 2018 il bando delle lampadine alogene che non potranno più essere commercializzate, dopo l'**abbandono delle lampadine ad incandescenza nel 2012**, ecco un'ulteriore incentivo all'uso delle **lampadine a LED**.

Ricordiamo che con l'entrata in vigore del regolamento comunitario 2015/1428/UE sarà vietata la produzione e l'immissione nel mercato europeo di lampadine alogene non direzionali, in vetro:

- con attacco a vite, del tipo E27 e E14
- con attacco speciale G4 e Gy6

Classificazione attacco lampadina



Queste lampadine bandite da settembre sono le classiche a **“forma di pera”** e rientrano nella **“classe energetica D”**, non sono quindi efficienti e sostenibili energeticamente ed ambientalmente. I piccoli rivenditori e la grande distribuzione potranno tuttavia **smaltire le scorte in magazzino** fino al loro esaurimento.

Sono esclusi tuttavia dal divieto le lampadine G9 e R7S usate per :

- le lampade per i proiettori o da tavolo
- i faretti direzionali

Quindi da settembre 2018 **la scelta del tipo di lampadine per le nostre case sarà estremamente semplificata**, poichè in mercato troveremo quasi esclusivamente lampadine a LED che ci offrono le migliori prestazioni in rapporto alla luminosità ed ai minor consumi.

Per sottolineare ulteriormente la convenienza del LED basti pensare che:

**1 lampada LED = 8 lampade fluorescenti = 33 lampade incandescenti.**

**Le caratteristiche principali delle lampadine a LED**

Per la scelta delle nostre lampadine LED i fattori sono tre (colore, luminosità, consumo):

**Calore o “colore” della luce:**

- **Luce calda** – con intensità luminosa entro i 3300 Kelvin – la luce avrà delle sfumature tendenti al giallo/rosso
- **Luce neutra** – con intensità tra i 3300 ed i 5300 Kelvin – la luce avrà delle sfumature simili alla luce naturale/bianca
- **Luce fredda** – con intensità superiore ai 5300 Kelvin – la luce avrà delle sfumature tendenti al blu/azzurro

Non vi è un criterio fisso o normativo, e quindi la scelta è molto soggettiva, dipende dai nostri gusti e preferenze, tuttavia la tendenza generale è:

- la luce naturale/neutra viene ultimamente preferita all'interno delle nostre abitazioni, poichè non altera i colori dei nostri mobili/delle pareti come una luce calda o una luce fredda; e ne rappresenta un perfetto compromesso. **Con la luce neutra in casa andate sul sicuro, non stanca la vista, non altera i colori.**

- la luce calda è più "avvolgente" ed utilizzata per ambienti "classici" ricchi di legno e colori caldi, è spesso utilizzata per sottolineare degli angoli con maggiore "atmosfera"

- la luce fredda è utilizzata più negli uffici, nei negozi, in locali più "asettici" o negli ambienti "iper moderni"

Considerate che le lampadine a luce fredda necessitano di valori di illuminazione (lumen) superiori a quelli delle lampadine a luce calda o bianca.

### **I Lumen e la luminosità/resa della luce**

I Lumen (lm) sono l'unità di misura della **luminosità o quantità totale di luce visibile all'occhio umano**, più alto sono i lumen, maggiore è la luce della lampadina.

Se misurassimo i Lumen in una stanza essi saranno più alti quando più siamo vicini ad una sorgente luminosa.

Oggi sono un criterio fondamentale per la scelta delle nostre lampadine, inoltre sono un chiaro indicatore dei vantaggi delle lampadine LED rispetto le lampade tradizionali, infatti a parità di Lumen una lampadina ad incandescenza consuma molto di più .

### **I consumi elettrici delle lampadine, i Watt**

In passato utilizzavamo molto i Watt come criterio di scelta di una lampadina ad incandescenza, ma essi ci indicavano solo la potenza elettrica della lampada ma non la luce effettivamente prodotta, per una scelta in base alla luminosità il valore da controllare sono i lumen.

Ricordiamo sempre che **i watt indicano solo il consumo elettrico** di una lampadina, maggiori essi saranno, più alti saranno i nostri consumi elettrici.

I watt vengono utilizzati per indicare la classe energetica di una lampadina, proprio perché indicano il consumo elettrico.



**EPPI**

EPPI

## **CONTRIBUTO INTEGRATIVO VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

*Sentenza Consiglio di Stato n. 4062 del 3 luglio 2018*

Il Consiglio di stato ha sancito l'illegittimità della distinzione delle aliquote del contributo integrativo che i professionisti devono indicare in parcella per i lavori pubblici e per quelli privati.

Di conseguenza l'aliquota integrativa aumenterà al 5% anche per le PP.AA.

Occorre, però, attendere che la relativa delibera del CIG abbia l'approvazione finale dal Ministero vigilante.

La prossima settimana L'Eppi voterà la delibera per la modifica del regolamento

# Integrativa, 5% anche per la Pa

## Dal Consiglio di Stato via libera all'aumento dell'aliquota

**L'**Eppi, Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, non perde tempo e accelera sui provvedimenti interni conseguenti alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4062/2018 del 3 luglio scorso. La sentenza ha sancito l'illegittimità della distinzione delle aliquote del contributo integrativo che i professionisti devono indicare in parcella per i lavori pubblici e per quelli privati.

### Il provvedimento dell'Eppi.

Il Consiglio di indirizzo generale dell'ente si riunirà la prossima settimana a Roma e, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, ha in agenda la delibera per la modifica dell'art. 5 comma 2 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza. Tale modifica riguarderà l'eliminazione del riferimento alla legge n. 133/2011, c.d. legge Lo Presti, laddove, in forza di una chiave interpretativa connessa alla finalità di non produrre "nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica",

non consentiva di elevare oltre il 2% l'aliquota della contribuzione integrativa a carico della committenza pubblica. Eliminando tale riferimento, il quadro regolamentare dell'Ente manifesterà già i presupposti affinché i periti industriali libero professionisti iscritti possano – si spera, da qui a breve – applicare aliquote al 5% anche verso i "clienti pubblici", parificandoli così a quelli privati. L'Eppi invierà prontamente la delibera ai Ministeri vigilanti per l'approvazione finale. Nelle more dell'iter istituzionale d'approvazione, gli iscritti dovranno – purtroppo – continuare ad applicare il contributo del 2% per le committenze assegnate dalla Pa.

### I fatti.

Nel 2013, l'Adepp – associazione degli enti previdenziali privati, mossa da un'iniziativa dell'Epap – Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale, e con l'ulteriore adesione di Eppi e Cnpr – Cassa nazionale di ragionieri e periti commerciali, è ricorsa al Tar del Lazio contro una nota del Ministero del Lavoro che bocciava l'aumento oltre il 2% del contributo integrativo riconosciuto agli iscritti

per le prestazioni professionali svolte verso la Pa. La nota ministeriale era stata motivata "al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica". Con la sentenza n. 966/2016, il Tar del Lazio ha dato invece ragione all'Adepp e alle casse associate, chiarendo che, proseguendo con la linea interpretativa ministeriale della legge Lo Presti, "si verrebbe a determinare un'ingiustificabile ed insanabile disparità di trattamento (...). E, infatti, il giovane professionista che svolgesse la propria attività professionale in favore di pubbliche amministrazioni godrebbe di un incremento del proprio montante individuale nella predetta parte dimezzato rispetto a quello del collega il quale, invece,

**Nel 2013 l'Adepp è ricorsa al Tar del Lazio contro una nota del Ministero del lavoro che bocciava l'aumento oltre il 2% del contributo integrativo riconosciuto agli iscritti per le prestazioni professionali svolte verso la Pa. La nota ministeriale era stata motivata al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri di finanza pubblica. Il Tar, invece, ha dato ragione all'Adepp e alle casse associate.**

svolgesse la propria attività esclusivamente in favore di soggetti privati, pur trattandosi delle medesime prestazioni professionali e consistendo la differenza esclusivamente nella caratterizzazione pubblica o privata del committente della prestazione professionale". I Ministeri hanno successivamente e a loro volta impugnato la sentenza del Tar del Lazio verso il Consiglio di Stato, ma i giudici di Palazzo Spada il 3 luglio scorso hanno posto fine alla disputa, concordando con il Tar e le casse associate. È stato così definitivamente stabilito che non vi può essere discriminazione, ai fini previdenziali, tra il professionista che lavori per la Pa e quello che lavori per una committenza privata.

### Gli effetti.

Dal punto di vista economico, il provvedimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio di indirizzo generale dell'Eppi – che consentirà di aumentare il contributo integrativo al 5% anche nelle parcelle a carico del committente pubblico – non influisce sulla sostenibilità della gestione complessiva. Così come dal punto di vista dell'equilibrio finanziario di lungo periodo, e circa la

possibile distribuzione dell'integrativo sui montanti individuali degli iscritti, gli effetti potranno essere valutati contestualmente di volta in volta (l'Eppi in materia si è già dotato di un Regolamento interno, imperniato su quel principio della "prudente gestione" più volte richiamato dalla pubblica vigilanza. Il "regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo" è consultabile sul sito dell'Eppi [www.eppi.it](http://www.eppi.it)).

Detto ciò, in questa fase pare più importante rilevare gli effetti scaturiti dalla sentenza del 3 luglio scorso sui principi generali che perimetrano i rapporti tra casse di previdenza private, istituzioni pubbliche – vigilanti o meno – e professionisti iscritti. La sentenza del Consiglio di Stato ha infatti ripristinato i principi di uguaglianza (Art. 3 della Costituzione), equità e giustizia. È stata così risanata una sperequazione ed un'ingiusta discriminazione tra professionisti che lavorano prevalentemente con clienti privati e quelli che lavora-

no con la Pa. Una disparità di trattamento che, di fatto, stava gravemente pesando sulle future pensioni di questi professionisti. È stato poi in parte ristabilito quel principio di autonomia che tanto caratterizza il sistema previdenziale delle c.d. Casse del 103, riconsegnando nelle loro mani la gestione di un valido strumento per incrementare il valore delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dei liberi professionisti obbligatoriamente iscritti. Un piccolo differenziale in termini percentuali, ma che molto significa e valorizza il quotidiano lavoro dei professionisti e le loro future pensioni.

Su questi aspetti interviene Valerio Bignami, presidente dell'Ente di previdenza dei periti industriali. «Finalmente, dopo cinque anni, è stata riconosciuta la legittimità dell'aumento del contributo integrativo sulle prestazioni professionali erogate per la Pa da parte dei nostri colleghi libero professionisti periti industriali. Aumento che è stato riconosciuto alle casse private del dlgs 103/96, per compensa-



Valerio Bignami

re in parte l'avaro sistema contributivo a cui la nostra cassa è sottoposta. In questi anni, l'Eppi ha distribuito quote consistenti del contributo integrativo sui montanti individuali degli iscritti, dall'80 al 100%, concorrendo così a rendere più adeguata una previdenza certamente sostenibile, ma estremamente avara. Ci sono voluti cinque anni per vederci riconosciuto un diritto costituzionale elementare.

Nel frattempo però, ci sono stati professionisti che per la stessa prestazione espletata per una pubblica amministrazione hanno ricevuto un contributo integrativo pari al doppio di quello riconosciuto ad un perito industriale. Grande soddisfazione quindi per l'affermazione della giusti-

**La sentenza del Consiglio di Stato ha ripristinato i principi di uguaglianza (Art. 3 Costituzione), equità e giustizia. È stata così risanata una sperequazione ed un'ingiusta discriminazione tra professionisti che lavorano prevalentemente con clienti privati e quelli che lavorano con la Pa. Una disparità di trattamento che, di fatto, stava pesando sulle future pensioni di questi professionisti.**

zia, ma grandissimo rammarico e frustrazione per tutti i contributi perduti in questi cinque anni. Chi risarcirà i nostri colleghi che per un'interpretazione errata della norma si sono visti scappare risorse destinate alla loro pensione? Credo che siano palesi ed indiscusse le contraddizioni, le discrasie, i diversi trattamenti del nostro sistema previdenziale. Sono convinto che proprio in questo ambito venga calpestato sistematicamente il principio costituzionale del pari trattamento dei cittadini, e tutto ciò con la complicità di tutti gli attori, il mondo della politica, i sindacati, le imprese, il governo e i funzionari pubblici. Non è

accettabile che tutti gli strumenti messi in atto dalle casse professionali negli ultimi decenni per rendere più dignitosa la pensione dei loro iscritti siano stati affermati e riconosciuti solo dopo defatiganti e costosi procedimenti giudiziari. Basti ricordare la legittimità della possibilità di riconoscere una maggiore rivalutazione dei montanti rispetto alla media quinquennale del Pil, la sentenza della Suprema corte sull'illegittimità costituzionale

del prelievo forzoso per la spending review, l'iniquità della diversa aliquota del contributo integrativo per le professioni affini che ha creato una disparità nel mercato delle professioni.

Ora, io ripropongo la domanda d'anziché esposta: chi risarcirà il danno subito da migliaia di colleghi che si sono visti non riconosciuto un diritto giudicato legittimo dal nostro sistema giudiziario? Qualcuno dovrà rispondere. Il nuovo governo del Paese, con recenti provvedimenti, ha affermato un principio credo estremamente dirimente: non esistono più i diritti acquisiti. Il ricalcolo con metodo contributivo delle indennità dei parlamentari ha introdotto di fatto questa innovazione. Ora, per coerenza, sarà la

volta di tutte le baby pensioni, di tutti coloro che con i contributi versati non hanno di fatto coperto i loro assegni pensionistici, e così via rispetto tutte le altre situazioni divergenti che caratterizzano il sistema. Nel frattempo chiediamo non certamente dei privilegi, ma semplicemente un atteggiamento di giustizia e il riconoscimento dei diritti elementari di pari trattamento e dignità, senza essere sempre costretti a doverlo conquistare con azioni giudiziarie. In questo senso, si potrebbe iniziare a dare un segnale concreto e trasversale a tutte le professioni, se si risolvesse l'annosa e ingiusta questione della doppia tassazione».



Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
[www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) - [www.eppi.it](http://www.eppi.it)



# FISCALE

## FISCALE

### **CHIARIMENTI PER IMPOSTE INDIRETTE SUI TERRENI**

*Studio del Notariato n. 16 del 2018*

Nello Studio 16/2018 del Notariato (La qualificazione urbanistica dei terreni: effetti sulle imposte indirette) vengono analizzate le differenze tra terreni edificabili, terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e terreni agricoli, nonché chiarimenti sulla normativa fiscale e la qualificazione urbanistica dei terreni rilevanti al fine dell'applicazione delle imposte indirette. Vengono, infine, esaminati alcuni esempi concreti che si presentano frequentemente.

Tutto quello che c'è da sapere sul regime fiscale e la qualificazione urbanistica che si applica a "terreni edificabili", "terreni agricoli" e "fondo rustico"

Per l'applicazione delle imposte indirette la normativa fiscale prevede trattamenti tributari differenti in base alla destinazione urbanistica dei terreni: la valutazione di un terreno agricolo è diversa da quella di un terreno concretamente edificabile, ed è diversa anche da quella di un terreno con l'aspettativa di edificabilità.

Inevitabilmente, quindi, la qualificazione urbanistica di un terreno può comportare delle conseguenze anche sul valore dei terreni e sulla loro tassazione.

In particolare:

- ai fini IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera c) del DPR n. 633/72, non sono considerate cessioni di beni (e quindi sono fuori dal campo IVA) le cessioni che hanno per oggetto "terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni"; la qualità di essere "suscettibile di utilizzazione edificatoria" rileva quindi in negativo: la cessione di tutti i terreni da parte di un soggetto IVA è soggetta a IVA, a meno che essi siano "non suscettibili di utilizzazione edificatoria"; la norma precisa che "Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n.10" (e cioè le "opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153")
- per l'imposta di registro nell'art.1 della Tariffa parte I allegata al DPR n.131/86 viene stabilita un'aliquota maggiore (15%) di quella ordinaria (9%) per il trasferimento di terreni "agricoli e relative pertinenze" se gli acquirenti non sono imprenditori agricoli a titolo principale; la regola è quindi l'aliquota del 9%, mentre l'aliquota del 15% viene riservata ai terreni che hanno in positivo una destinazione agricola; per le locazioni di "fondi rustici", invece, all'art.5 della medesima Tariffa parte I viene stabilita un'aliquota minore (0,50%) di quella ordinaria (2%)
- sempre in tema di imposta di registro l'ultimo periodo del comma 4 dell'art.52 del DPR n.131/86 esclude dalla valutazione automatica degli immobili basata su coefficienti catastali i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria; oggi però la valutazione automatica non è più applicabile alle cessioni a titolo oneroso di terreni 1; la norma resta quindi applicabile solo alle fattispecie diverse dalle cessioni, quali le divisioni. Norma di analogo contenuto è vigente in tema di successioni e donazioni: l'art.34, comma 5, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.346

## **Studio Notariato**

Nello Studio 16/2018 del Notariato (La qualificazione urbanistica dei terreni: effetti sulle imposte indirette) vengono analizzate le differenze tra terreni edificabili, terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e terreni agricoli, nonché chiarimenti sulla normativa fiscale e la qualificazione urbanistica dei terreni rilevanti al fine dell'applicazione delle imposte indirette. Vengono, infine, esaminati alcuni esempi concreti che si presentano frequentemente. Terreni edificabili

La qualificazione di un terreno come "suscettibile di utilizzazione edificatoria" non dipende né dalle qualità naturali del terreno, né dalla posizione, ma alla destinazione che ad esso viene data dagli strumenti urbanistici.

Il Notariato chiarisce, infatti, che lo jus aedificandi di un terreno non è compreso nel diritto di proprietà di un suolo; l'edificabilità viene, invece, attribuita tramite un'attività amministrativa che tiene conto dei molteplici interessi pubblici e privati, connessi all'assetto del territorio e alla sua trasformazione.

Dal punto di vista urbanistico, quindi, un terreno può dirsi edificabile solo dopo che lo strumento urbanistico generale è divenuto efficace e, se necessario, anche dopo che sia divenuto efficace lo strumento urbanistico attuativo; solo in quel momento, infatti, si potrà effettivamente ottenere il permesso di costruire. Dal punto di vista economico, invece, anche la mera adozione dello strumento urbanistico crea aspettative sulla edificabilità del suolo che ne fanno crescere il valore.

In riferimento al trattamento fiscale, il Notariato precisa che:

ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento urbanistico e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia in quanto è di comune esperienza che la circostanza che la vocazione edificatoria di un suolo sia stata formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo, è sufficiente a far lievitare il suo valore venale secondo le leggi di mercato.

### **Terreni inedificabili**

La normativa urbanistica oltre a stabilire, attraverso gli strumenti pianificatori, come e quando costruire su un fondo può, inoltre, imporre vincoli che determinano l'inedificabilità del terreno.

Di conseguenza, la presenza di vincoli di inedificabilità assoluta fa perdere al terreno la qualifica di "suscettibile di utilizzazione edificatoria" anche se questa è prevista dagli strumenti urbanistici.

### **Terreni con l'aspettativa di edificabilità**

In riferimento ai terreni con l'aspettativa di edificabilità, ossia in attesa del compimento dell'iter burocratico previsto dalla normativa al fine di procedere all'edificazione dello stesso, la valutazione fiscale non può essere identica a quella di un terreno già concretamente edificabile.

In definitiva, la valutazione di un terreno agricolo è diversa da quella di un terreno concretamente edificabile; ma è diversa anche da quella di un terreno in attesa del compimento dell'iter burocratico previsto dalla normativa al fine di procedere all'edificazione.

Il trasferimento di un terreno coltivato, ma considerato suscettibile di destinazione edificatoria dagli strumenti urbanistici, sarà pacificamente soggetto a imposta di registro con l'aliquota normale del 9% e non con quella "maggiorata" del 15%.

Viceversa, se gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione agricola, si applicherà l'aliquota del 15% anche se un terreno è di fatto destinato a uso non agricolo.

### **Terreni agricoli**

Quando lo strumento urbanistico prevede la destinazione agricola, e quindi l'utilizzazione del terreno quale bene produttivo in sé, di modo che il proprietario possa trarne i frutti naturali, anche una limitata possibilità di costruire strumentale allo sfruttamento del fondo (con un indice di edificabilità al massimo di 0,03 mc/mq), non può mai portare a considerare il terreno edificabile. In pratica, il terreno è e resta agricolo, perché la minima edificazione non costituisce l'utilizzazione del fondo, ma solo uno strumento per la sua utilizzazione a fini agricoli.

Per quanto riguarda l'Iva, la cessione da parte di soggetti Iva di terreni con destinazione d'uso agricola, anche se a questi viene attribuita una potenzialità edificatoria maggiore di 0,03 mc/mq, non è soggetta a Iva ma a imposta di registro.

In materia di imposta di registro, invece, ad una qualificazione di un terreno come "terreno agricolo" o "fondo rustico" consegue un trattamento tributario più pesante in caso di trasferimento (aliquota del

15%) ovvero più leggero in caso di locazione (aliquota dello 0,50%)

Chiude lo studio del notariato una serie di casi particolari, quali:

- terreni agricoli potenziati a fini edificatori
- terreni agricoli ed installazione impianti fotovoltaici/eolici
- terreni vincolati che non comportino un'assoluta impossibilità di sfruttamento a fini edificatori del suolo, ma solo l'impossibilità di edificare sul suolo vincolato o su porzione di esso
- terreni con potenzialità edificatoria già sfruttata
- terreni ricadenti in zone non residenziali ma destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)

*Link di riferimento: [https://www.notariato.it/sites/default/files/16-2018-T\\_0.pdf](https://www.notariato.it/sites/default/files/16-2018-T_0.pdf)*



## LL.PP.

LL.PP.

### **ESCLUSIONE DALLA GARA PER MANCATA INDICAZIONE ONERI SICUREZZA**

*Sentenza Consiglio di Stato n. 815 del 7 febbraio 2018*

#### **Consiglio di Stato: inammissibile il ricorso al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale nell'offerta**

Per le gare indette all'indomani dell'entrata in vigore del Nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale, pena l'esclusione dalla gara.

Con la sentenza n. 815/2018 per la prima volta il Consiglio di Stato espone i limiti al soccorso istruttorio negli appalti pubblici ed in particolare, la questione relativa alla mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale nell'offerta economica, a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice. Ricordiamo, infatti, che l'art. 95, comma 10 del Nuovo Codice appalti, in senso innovativo rispetto al precedente dlgs 163/2006, impone alle imprese l'obbligo di indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l'esclusione dalla gara.

#### **Il caso in sentenza**

La sentenza in esame riguarda il ricorso presentato da una società contro la decisione di affidamento di un servizio ad un'impresa a seguito del ricorso indebito al "soccorso istruttorio".

Nel dettaglio, l'Amministrazione bandiva una gara informale, ai sensi dell'art. 162 del dlgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di servizi di connettività satellitare, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; la lettera di invito riportava, inoltre, al proprio interno l'espressa richiesta dell'indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale, nonché di attenersi al modello allegato per la presentazione dell'offerta.

Tuttavia, l'impresa aggiudicataria non aveva indicato tali oneri in misura certa (ossia in euro) bensì in percentuale; pertanto, la stazione appaltante aveva invitato l'impresa a regolarizzare con il soccorso istruttorio tale difformità e, ottenuta la quantificazione degli oneri per la sicurezza, aveva aggiudicato alla stessa l'appalto in questione.

La seconda in graduatoria proponeva, quindi, ricorso in primo grado, chiedendo l'esclusione dalla gara dell'impresa aggiudicatrice per non aver rispettato il comma 10 dell'art. 95.

In prima istanza il TAR Lazio respingeva il ricorso, confermando l'aggiudicazione della gara; la ricorrente proponeva, quindi, ricorso in appello.

#### **Decisione Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato con la sentenza 815/2018 ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado: ritiene

fondato il motivo di ricorso in quanto la procedura oggetto di contestazione era stata bandita sotto la vigenza del Nuovo Codice appalti.

In particolare, precisano i giudici di palazzo Spada, per le gare indette sotto la vigenza del Nuovo Codice viene confermato l'orientamento giurisprudenziale che accoglie l'automatismo espulsivo in caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali in quanto:

- per ciò che riguarda l'istituto del soccorso istruttorio, trova applicazione l'articolo 83, comma 9, del nuovo Codice secondo cui:

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”

- per ciò che attiene l'obbligo di indicare puntualmente l'ammontare degli oneri per la sicurezza cc.dd. 'interni o aziendali', trova applicazione l'articolo 95, comma 10, secondo cui:

nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). [...]” (disposizione che, superando legislativamente le precedenti incertezze, ha definito che, per le gare indette nella vigenza del nuovo Codice, è necessaria per le imprese concorrenti l'indicazione dei detti oneri).

Nel caso in esame, quindi, la società aggiudicatrice non avrebbe potuto essere ammessa al soccorso istruttorio a causa dell'iniziale mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali, sussistendo tale possibilità limitatamente alle gare indette nella vigenza del dlgs. 163/2006, e avrebbe dovuto quindi essere esclusa dalla gara.

In conclusione, il Consiglio di Stato ritiene che:

una volta accertato che tale obbligo di indicazione è chiaramente sancito dalla legge, la sua violazione determina conseguenze escludenti a prescindere dal dato che l'esclusione non sia stata testualmente enunciata dagli articoli 83 e 95 del Codice”, dovendosi sempre tenere in considerazione che “l'inadeguata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. 'interni o aziendali' non lede solo interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma si

pone ex se in contrasto con i doveri di salvaguardia dei diritti dei lavoratori cui presiedono le previsioni di legge, che impongono di approntare misure e risorse congrue per preservare la loro sicurezza e la loro salute.

*Link di riferimento: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TE4IIKEGA5A6LDIBIGREMY42NM>*



## PROFESSIONI

### PROFESSIONI

#### **NIENTE AUTORIZZAZIONI SENZA PAGAMENTO DELLA PARCELLA**

*Legge Regionale Calabria n. 25 del 3 agosto 2018*

Una nuova legge regionale della Calabria richiede l'avvenuto pagamento della parcella professionale come titolo obbligatorio per il rilascio di autorizzazioni. Ecco i dettagli

La nuova legge regionale Calabria del 3 agosto n. 25/2018 ha come oggetto la tutela delle prestazioni

professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese.

La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e contestualmente attenuare l'evasione fiscale nel settore delle costruzioni. La nuova norma prevede all'art. 2:

La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

La novità sostanziale è contenuta nell'articolo 3:

L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

Difatti nel predetto allegato A è richiesto al committente la compilazione di una "Dichiarazione di pagamento" in cui viene dichiarato l'effettivo pagamento della parcella professionale, condizione fondamentale per il rilascio del titolo autorizzativo.

La legge è applicabile, entro i confini del territorio calabrese, ad autorizzazioni:

- regionali
- provinciali
- comunali

E' specificato inoltre al comma 2 dell'art. 3 che la mancata presentazione dell'Allegato A "Dichiarazione di pagamento" costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

### **Dichiarazione di avvenuto pagamento**

Ecco il testo del modello dell'Allegato A.

## **ALLEGATO A**

### **DICHIARAZIONE PAGAMENTO**

#### **(D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)**

Il/La sottoscritto/a <inserire NOME e COGNOME>,

nato/a a <inserire LUOGO NASCITA> il <inserire DATA NASCITA>

residente a <inserire LUOGO RESIDENZA> in Via <inserire INDIRIZZO> c.f. <inserire CODICE FISCALE> P.IVA <inserire P.IVA>

in qualità di <inserire INCARICO PROFESSIONALE e LAVORI DA ESEGUIRE>

di proprietà del Sig/ra <inserire COMMITTENTE>

nato/a a <inserire LUOGO NASCITA COMMITTENTE> il <inserire DATA NASCITA COMMITTENTE>

residente a <inserire LUOGO RESIDENZA COMMITTENTE> in Via <inserire INDIRIZZO COMMITTENTE>

c.f. <inserire CODICE FISCALE COMMITTENTE>, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

### **DICHIARA**

Relativamente ai lavori sopra descritti: <inserire LAVORI DA ESEGUIRE> È stato pagato con fattura <inserire NUMERO E DATA FATTURA>

Altro: <inserire ALTRO>

Luogo e data <inserire LUOGO E DATA>

Il Professionista

<inserire FIRMA>

## **PRIVACY: PUBBLICATO IL DECRETO DI ADEGUAMENTO AL GDPR**

Decreto Legislativo 10.08.2018 n. 101 – (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2018)

### **In Gazzetta il decreto di raccordo tra normativa italiana e GDPR: previsto un periodo transitorio di adeguamento e modalità di attuazione semplificate per Pmi**

Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali; tuttavia, si aspettava il decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale alle forti novità europee.

#### **Il GDPR e la normativa italiana**

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 205 del 4 settembre 2018) il dlgs 10 agosto 2018, n. 101 (ai sensi dell'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 – legge di delegazione europea) recante disposizioni per adeguare la normativa italiana al GDPR, con riguardo unicamente alle materie in cui lo stesso GDPR prevede la competenza delle normative nazionali.

Si tratta, quindi, del decreto di raccordo tra la normativa italiana e il GDPR, che disciplina il passaggio dell'ordinamento italiano della privacy (disciplinato sino ad ora dalla Dir 95/46/CEE e dal vecchio Codice della privacy, dlgs 196/2003) al nuovo Regolamento, stabilendo cosa resta in vigore e cosa viene abrogato.

Ricordiamo che in base al GDPR vengono:

- introdotte regole più chiare su informativa e consenso
- definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali
- poste le basi per l'esercizio di nuovi diritti
- stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell'UE
- fissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach)

#### **I contenuti del dlgs 101/2018**

Il decreto legislativo è costituito da 27 articoli suddiviso in 6 Capi, ossia:

- Capo I (art. 1) – Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Capo II (art. 2) – Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Capo III (artt. 3-12) – Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Capo IV (artt. 13-16) – Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Capo V (art. 17) – Disposizioni processuali
- Capo VI (artt. 18-27) – Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Tra le novità:

#### **Semplificazione Pmi**

E' previsto che il Garante per la protezione dei dati personali dovrà promuovere delle modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento (come disposto al comma 4 del nuovo art. 154-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

#### **Comunicazioni elettroniche**

Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche, e-privacy, non ci sono disposizioni in merito; rimaniamo in attesa dell'emanando regolamento europeo.

#### **Legittimo interesse**

Il trattamento dei dati senza consenso per la finalità dell'esercizio del diritto di difesa, così come il trattamento dei dati provenienti da registri pubblici, o la comunicazione dei dati infragruppo, rientra nell'esercizio del "legittimo interesse".

#### **Interesse pubblico**

Per il trattamento di dati sensibili finalizzato ad un interesse pubblico (anche se posto in essere da un soggetto privato), il decreto elenca per ciascuna categoria (dati genetici, biometrici e relativi alla salute) le finalità di rilevante interesse pubblico, che ne legittimano quindi il trattamento.

#### **Giustizia e nomina del DPO**

L'obbligo di nominare il DPO (responsabile protezione dati) viene esteso a tutti gli organi giudiziari; precisate, inoltre, le limitazioni ai diritti degli interessati in relazione a ragioni di giustizia; rafforzato il divieto di pubblicazione dei dati dei minori, assistito da una specifica sanzione penale. Consenso dei minori

E' 14 anni l'età per esprimere il consenso al trattamento in relazione ai servizi della società dell'informazione.

### **Trattamento dati particolari**

Al Garante viene assegnato il compito di scrivere le misure garanzia per il trattamento di dati genetici, biometrici, sanitari. Saranno, infatti, introdotte modalità innovative che, nel rispetto della loro privacy, promuoveranno la possibilità di usare grandi masse di dati per migliorare l'attività di prevenzione e cura.

### **Defunti**

Viene introdotta una norma che consente di disporre post mortem dei propri dati caricati nei servizi della società dell'informazione; chi ha interesse può esercitare i diritti sui dati delle persone decedute.

### **I soggetti designati**

Il decreto legislativo introduce "i soggetti designati" per specifici compiti, sotto l'autorità del titolare del trattamento, mentre in precedenza si parlava di "responsabili e incaricati" e nel Regolamento, invece, di "autorizzati".

### **Trasparenza amministrativa**

Riprese e aggiornate le norme sull'accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza delle PA.

### **Studenti**

Codificata la possibilità di comunicare i dati degli studenti universitari al fine di favorirne l'accesso al mondo del lavoro.

### **Curriculum vitae**

Confermata l'esonero dall'obbligo di rendere l'atto di informazioni a coloro che inviano spontaneamente il curriculum per cercare un lavoro.

### **Reclamo**

Sostituito dal reclamo il ricorso, come forma di tutela alternativo al ricorso in tribunale.

### **Poteri del Garante**

Il provvedimento aggiorna i poteri e i compiti del Garante per la privacy, i cui componenti verranno nominati dal Parlamento sulla base di una procedura selettiva.

### **Sanzioni**

Spetta al Garante scrivere le regole per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Inoltre, sono state abrogate le sanzioni penali sovrapponibili a quelle amministrative.

E' previsto, inoltre, un periodo 8 mesi in cui il Garante, nel decidere eventuali multe, terrà conto del periodo transitorio necessario all'adeguamento.

### **Nuovi reati**

Il sistema penale della privacy si amplia con i seguenti reati: trattamento illecito di dati, comunicazione, diffusione illecita di dati, acquisizione fraudolenta di dati, false dichiarazioni al Garante, interruzione esercizio poteri del garante, inosservanza provvedimenti del Garante.

### **Periodo transitorio**

Il dlgs 101/2018 garantisce, tuttavia, la continuità prevedendo che per un periodo transitorio, continuo ad essere efficaci i provvedimenti e le autorizzazioni generali del Garante. E' prevista, tuttavia, una procedura di riesame e revisione delle autorizzazioni generali e dei codici deontologici vigenti, allegati al Codice della privacy.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati entra in vigore il 19 settembre 2018.

*Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg>*

---

## ALBO PERITI IMMOBILIARI ESTERNI DELLA SOCIETA' Finlombarda S.p.A.

Finlombarda Spa intende formare un albo fornitori, "Albo Periti Immobiliari Esterni" da cui attingere le professionalità utili a supportare l'attività di valutazione immobiliare nell'ambito del più ampio processo di erogazione del credito.

Tale Albo è aperto agli iscritti di Ordini Professionali tra cui i Periti Industriali in possesso dei requisiti ex art. 5 dell' "Avviso per la costituzione dell'Albo" sopra citato.

**Finlombarda**

Spett.le

**Ordine professionale**

SEDE

Milano, 6 agosto 2018

Comunicazione trasmessa a mezzo PEC

**Oggetto: Informativa sull'istituzione di un albo periti immobiliari esterni della società Finlombarda S.p.A. (Società finanziaria della Regione Lombardia)**

Gentili Signori,

con la presente Vi informiamo che la nostra Società intende formare un albo fornitori, denominato "Albo Periti Immobiliari Esterni", da cui attingere le professionalità utili a supportare l'attività di valutazione immobiliare nell'ambito del più ampio processo di erogazione del credito.

Tali valutazioni saranno funzionali alla corretta determinazione del valore cauzionale degli immobili posti a garanzia di operazioni di finanziamento.

Il suddetto albo è aperto agli iscritti dei seguenti ordini professionali: i) ingegneri, ii) architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, iii) geometri e iv) periti industriali, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'"Avviso per la costituzione dell'Albo periti immobiliari esterni".

Copia del citato avviso e della documentazione a corredo è disponibile sul sito internet della nostra Società ([www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it)) seguendo il percorso "Lavora con noi / Ricerca consulenza / Avviso Albo Periti Immobiliari Esterni".

Al fine di consentire la più ampia diffusione di tale iniziativa, siamo a chiederVi di dare visibilità ai Vostri iscritti della presente comunicazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della Direzione  
Risorse e Organizzazione  
*Fabio Castaldo*  
Fabio Castaldo

Prot. FC/5234



## SICUREZZA

### **BANDO ISI 2017. INAIL PUBBLICA GLI ELENCHI DEFINITIVI**

L'Inail ha comunicato (avviso del 3 settembre 2018) che sono disponibili on line gli elenchi definitivi in ordine cronologico delle domande presentate (click day del 14 giugno 2018) in riferimento al bando Isi 2017 per la sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo che il bando ha una dotazione di oltre 249 milioni di euro, ripartiti in singoli avvisi pubblici regionali e provinciali, e finanzia 5 diversi Assi di intervento, al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.

I finanziamenti a fondo perduto sono assegnati dall'Inail fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziata in base all'ordine di arrivo delle istanze. Nell'arco di 2 settimane dal click day sono stati pubblicati gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l'ammissione al finanziamento; a questi fanno ora seguito gli elenchi definitivi, con l'aggiornamento dello stato delle domande.

#### **Elenchi definitivi bando isi 2017**

Gli elenchi cronologici regionali e provinciali delle domande di accesso al bando sono reperibili nella sezione: Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > Incentivi alle imprese > Bando Isi 2017.

Negli elenchi sono individuate le domande ammesse, quelle che dovranno essere convalidate tramite l'invio di ulteriore documentazione entro il 3 ottobre 2018, le domande decadute e infine quelle definitivamente non ammissibili per carenza di fondi. In particolare:

- le domande la cui ammissione negli elenchi provvisori è confermata, contrassegnate con la lettera "S"
- le domande subentrate per l'ammissibilità, contrassegnate con la lettera "S- AMS"
- le domande decadute, contrassegnate con la lettera "N-DEC"
- le domande definitivamente non ammissibili per carenza di fondi, contrassegnate con la lettera "N"

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto dovrà essere realizzato (e rendicontato) entro 365 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa da parte dell'Inail.

*Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-impres/bando-isi-2017.html>*